



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 aprile 2015
(OR. en)

8001/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0081 (NLE)**

**MAR 47
TRANS 131**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 aprile 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 159 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 159 final.

All.: COM(2015) 159 final



Bruxelles, 16.4.2015
COM(2015) 159 final

2015/0081 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regime dell'UE relativo al controllo da parte dello Stato di approdo è definito nella direttiva 2009/16/CE¹ (modificata), che ha rifiuto e rafforzato la precedente normativa dell'UE in questo settore, in vigore dal 1995. Il regime UE si basa sulla struttura preesistente del Memorandum d'intesa di Parigi (PMOU) relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo che esiste dal 1982. La direttiva 2009/16/CE (modificata) comprende le procedure e gli strumenti del PMOU. Tutti gli Stati marittimi membri dell'UE, nonché Canada, Russia, Islanda e Norvegia, sono membri del PMOU. L'Unione europea non è un membro del PMOU.

A partire dal 1° gennaio 2011 è in vigore un nuovo regime di ispezione (NIR) per il controllo da parte dello Stato di approdo, sia nel quadro dell'UE che in quello del PMOU. Ai fini del funzionamento del NIR è necessario prendere un certo numero di decisioni ogni anno nel contesto del PMOU. Tali decisioni sono adottate per consenso nel corso della riunione del "comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo" (PSCC) a maggio di ogni anno. In virtù della direttiva 2009/16/CE le decisioni adottate dall'organismo competente del PMOU diventano vincolanti per gli Stati membri dell'UE.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle organizzazioni internazionali come il PMOU, se queste sono chiamate ad adottare atti aventi effetti giuridici, deve essere adottata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Si propone di definire la posizione dell'UE nell'ambito del PSCC secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; successivamente tale posizione viene adeguata per ogni riunione annuale del PSCC mediante documenti informali ("non-papers") della Commissione che sono discussi dal gruppo "Trasporti marittimi" del Consiglio. La presente proposta è intesa a definire la posizione dell'Unione nell'ambito del PSCC per il periodo 2015-2018. Essa è intesa inoltre a integrare i principi e gli orientamenti della politica dell'Unione europea per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo. La posizione dell'Unione prende inoltre in considerazione le disposizioni del trattato di Lisbona.

La Commissione propone tale approccio in ragione delle caratteristiche del processo decisionale del PMOU. Le regole interne del PMOU stabiliscono la data ultima per la presentazione di tutti i documenti da parte dei membri e della task force incaricata dell'elaborazione di orientamenti e istruzioni a sei settimane prima della riunione PSCC. È solo a questo punto che tutti i documenti sono disponibili e la Commissione può iniziare la sua analisi in vista della preparazione di una proposta per una posizione coordinata a livello dell'Unione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che deve quindi essere adottata dal Consiglio. Poiché il tempo disponibile per tale analisi, per la preparazione della proposta della Commissione e per l'adozione da parte del Consiglio è breve, la procedura per la definizione annuale della posizione dell'Unione è riportata nell'allegato II. La seguente decisione si riferisce al periodo 2015-2018.

¹ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente decisione si basa sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, che dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti una decisione che stabilisca le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici. Ciò si applica alla posizione che dovrà essere adottata dagli Stati membri, a nome dell'Unione, nell'ambito del PSCC del PMOU.

La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (modificata) è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere rispettati dagli Stati membri nell'ambito del PSCC del PMOU.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È possibile migliorare efficacemente la sicurezza (safety) marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo riducendo drasticamente la presenza nelle acque dell'Unione europea di navi inferiori alle norme, applicando rigidamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali.
- (2) La responsabilità del controllo della conformità delle navi alle norme internazionali in materia di sicurezza (safety), della prevenzione dell'inquinamento e delle condizioni di vita e di lavoro a bordo ricade principalmente sullo Stato di bandiera, mentre è di competenza della compagnia della nave mantenerne le condizioni e le dotazioni, dopo la visita di controllo, per conformarsi ai requisiti stabiliti dalle convenzioni ad essa applicabili. In vari Stati di bandiera, tuttavia, l'attuazione e l'applicazione delle norme internazionali sono risultate gravemente carenti.
- (3) È pertanto necessario, come seconda linea difensiva contro il trasporto marittimo inferiore alle norme, che il controllo della conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo sia garantito anche dagli Stati di approdo, pur riconoscendo che le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo non costituiscono una visita di controllo e che le relative schede non sono certificati di navigabilità. Un approccio armonizzato all'efficace applicazione di tali norme internazionali da parte degli Stati membri costieri dell'UE nei confronti delle navi che transitano in acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti dovrebbe evitare distorsioni della concorrenza.
- (4) La direttiva 2009/16/CE² (modificata) definisce il regime UE del controllo da parte dello Stato di approdo, riformulando e consolidando la precedente normativa dell'UE in questo ambito, in vigore dal 1995. Il regime UE si basa sulla struttura preesistente

² GUL 131 del 28.5.2009, pag. 57.

del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, un'organizzazione internazionale che esiste dal 1982.

- (5) Per quanto riguarda gli Stati membri dell'UE, la direttiva 2009/16/CE introduce efficacemente le procedure, gli strumenti e le attività del PMOU relative al controllo dello Stato di approdo nel campo di applicazione del diritto dell'UE. In virtù della direttiva 2009/16/CE le decisioni adottate dall'organismo competente del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo diventano vincolanti per gli Stati membri dell'UE.
- (6) Il comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo si riunisce ogni anno e, nel corso delle sue deliberazioni, decide su una serie di punti all'ordine del giorno necessari al funzionamento della direttiva 2009/16/CE.
- (7) A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle organizzazioni internazionali, se queste sono chiamate ad adottare atti aventi effetti giuridici, deve essere adottata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
- (8) Le regole interne del PMOU stabiliscono la data ultima per la presentazione di tutti i documenti da parte dei membri e della task force incaricata dell'elaborazione di orientamenti e istruzioni a sei settimane prima della riunione del PSSC. È solo a questo punto che tutte i documenti sono disponibili e la Commissione può iniziare la sua analisi in vista della preparazione di una proposta per una posizione coordinata a livello dell'Unione secondo l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. Poiché il tempo disponibile per tale analisi e per l'adozione di una proposta è breve, è necessario stabilire i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale, insieme al quadro per la definizione annuale della posizione dell'Unione.
- (9) La presente decisione si riferisce al periodo 2015-2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito della riunione annuale del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito della riunione annuale del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo si svolge in conformità all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I della presente decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della

riunione annuale del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo del 2018.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ...

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*